

**Assicurazioni**  
Telefono +41 44 287 92 22  
Fax +41 44 287 92 29  
E-mail vers@pke.ch

**Ordinazione nuovi esemplari**  
Telefono +41 44 287 92 92  
Fax +41 44 287 92 99  
E-mail info@pke.ch



**Alle imprese affiliate alla  
CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa**

Zurigo, 7 dicembre 2010

**Aggiunte agli statuti e al regolamento**

Gentili Signore e Signori

In allegato vi inviamo il numero necessario di allegati e aggiunte agli statuti e al regolamento:

- Aggiunta n° 2 agli statuti
- Aggiunta n° 2 al regolamento sulle prestazioni assicurative
- Tabella delle rendite temporanee supplementari d'invalidità e delle rendite per figli, valida a partire dal 1.1.2011

Vi preghiamo di consegnare al più presto possibile questi documenti agli assicurati e ai beneficiari di rendite.

Consigliamo ai destinatari di inserire i due fogli azzurri in fondo all'attuale versione degli statuti risp. del regolamento sulle prestazioni assicurative (versione valida dal 1° ottobre 2008). L'allegato con la tabella (foglio bianco) dovrà essere inserito in fondo al regolamento sulle prestazioni assicurative al posto della tabella valida dal 1.1.2009.

Le aggiunte agli statuti e al regolamento rispecchiano le decisioni dell'Assemblea dei delegati del 24 settembre 2010 a Olten e sono entrate in vigore il 1° ottobre 2010. A tergo trovate una sintesi delle principali novità. Vi preghiamo di informarne i vostri assicurati e beneficiari di rendite.

I documenti che ricevete oggi sono disponibili in italiano, francese e tedesco anche sul sito [www.pke.ch](http://www.pke.ch) alla rubrica "Chi siamo".

Distinti saluti

**CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa**

Ronald Schnurrenberger  
Presidente della Direzione

Thomas Reinhart  
Marketing + Services

## Nuove disposizioni statutarie e regolamentari della CPE

All'Assemblea dei delegati del 24 settembre 2010 i delegati hanno approvato le modifiche degli statuti e del regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 2010.

### 1. I punti salienti per gli assicurati

#### 1.1. Ordine dei beneficiari del capitale di decesso (art. 24 cpv. 2 lett. c del regolamento)

Il regolamento prevede che il capitale di decesso dell'assicurato deceduto sia ripartito in parti uguali tra tutti i beneficiari indicati alla lett. c. Ciò significa che i figli non aventi diritto a una rendita per orfani, i genitori e i fratelli e le sorelle del deceduto devono dividersi il capitale di decesso. Questa disposizione non ha dato buoni risultati nella pratica.

Con la modifica si introduce il seguente ordine tra i beneficiari:

1. in assenza dei beneficiari di cui alle precedenti lett. a) e b) gli altri figli, che non ricevono una rendita per orfani,
2. in loro assenza i genitori,
3. in loro assenza i fratelli e le sorelle del defunto.

Per maggiori informazioni consultare la scheda informativa "Ordine dei beneficiari per il capitale di decesso", al sito [www.pke.ch](http://www.pke.ch), rubrica "Prestazioni previdenziali" sotto "Schede e moduli". Qui troverete anche un modulo per modificare l'ordine dei beneficiari.

#### 1.2. Liquidazione in capitale al posto di rendite esigue (nuovo art. 26b del regolamento)

Le casse pensioni possono assegnare una liquidazione in capitale, in luogo della rendita, se quest'ultima risulta inferiore al 10 % della rendita minima di vecchiaia dell'AVS (= CHF 13'920 all'anno) nel caso di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 6 % nel caso di una rendita vedovile e al 2 % nel caso di una rendita per orfani.

La nuova disposizione del regolamento permette alla CPE di versare agli eventi diritto a una liquidazione in capitale al posto di tali rendite esigue.

### 2. Le altre novità

Le altre modifiche degli statuti e del regolamento non toccano direttamente gli assicurati:

- Stralcio dell'art. 6 cpv. 1 lett. d punto 2 degli statuti (riguarda l'uscita di un'impresa dalla CPE)
- Adeguamento dell'art. 6a del regolamento sul prefinanziamento del pensionamento anticipato
- Nuovo art. 6 b del regolamento sulle prestazioni assicurative concernente i piani nel primato dei contributi per le componenti salariali variabili e le indennità supplementari, nonché per il finanziamento delle rendite transitorie
- Complemento all'art. 8 del regolamento concernente le conseguenze della mora